

possiamo davvero comprendere un filosofo del diritto che si limiti ad illuminare formalmente i fatti dell'esperienza giuridica o a darci concetti generali economicamente elaborati dalla conoscenza scientifica senza partecipare attivamente al farsi dell'esperienza giuridica con quegli studi che alla attività politica aprono la strada: solo in questo caso il filosofo del diritto lavora per l'uomo, per le sue necessità, per il suo desiderio di elevazione.

È chiaro dunque che il Levi non ci può trovare d'accordo allorché scrive ad esempio (pag. 247) « non possiamo ammettere un diritto soggettivo di libertà che derivi all'uomo dalla natura o dalla ragione, e trovi pertanto un suo fondamento logico anteriore a quello della tutela del diritto oggettivo ». Ma, di grazia, allorché le famigerate persecuzioni razziali e politiche sono state causa a molti di indicibili sofferenze non veniva violato nessun diritto soggettivo di libertà da leggi, che noi riteniamo invece anti giuridiche perché violatrici di alcune fondamentali prerogative della personalità e perciò prive di iustitia?

Ed ancora (28): « la norma statutale, che dichiara la illiceità della società a scopi criminosi, non basta a mutare la natura logica di quell'ordinamento, il quale anti giuridico di fronte allo stato, immoralissimo di fronte alla valutazione etica di ogni retta coscienza, non cessa di essere in se intrinsecamente giuridico, perché presenta precisamente quei caratteri di unità di fine, univocità di apprezzamento, di disciplina complementare delle attività che derivano dallo stesso principio logico del diritto ». Ecco le conseguenze di una valutazione puramente formale del mondo giuridico, allorché si ritiene che la « giuridicità d'un ordinamento è indipendente dalla moralità del fine (26) ».

In una parola, quindi, noi opponiamo alla posizione del Levi la concezione della Legge esposta da San Tommaso nella I-IIae sotto la questione 90: « Ex praedictis... potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata ». Fedeli poi al realismo giuridico definiamo il diritto come « politicum iustum ».

GUIDO ACETI

PAULS JUREVICS, *Henri Bergson. Eine Einführung in seine Philosophie*, un vol. di pagg. 270, Freiburg, Verlag Karl Alber, 1949.

Con amarezza dobbiamo deplorare nell'opera la consueta ignoranza di tutta la bibliografia italiana: appunto non marginale o periferico poichè atto a sfruttare una situazione ingrovigliata e antiscientifica; intendo alludere, cioè, al duplice, grave vizio metodologico in cui è incorso lo Jurevics sia nello *sfondare le porte aperte* sia nell'impossibilità di rapporto a problematiche storiografiche nuove e di importanza determinante. La non esigua letteratura italiana sul Bergson avrebbe certamente preservato l'Autore dalle ingenuità più appariscenti e dalla massa caotica di pseudoproblemi in cui questi è coinvolto.

Detto ciò mi pare ora legittimo ed opportuno denunciare il vizio metodologico fondamentale del-

l'opera concernente i canoni direttivi dell'indagine storiografica e, da lungi, le stesse visuali teoretiche che condizionano la ricerca e ne impongono limiti e finalità. Finchè ci si limita ad un piano strettamente fenomenologico, la mano dell'Autore è felice per accuratezza e dovizia di dettaglio, ma quando si tratta di assurgere al compito veramente filosofico dell'interpretazione storica e critica, si può agevolmente notare come ci si orienti con metro estrinseco e spurio, facile ai raffazzonamenti ed alle superficialità. In particolare si nota l'equivoco di una mancata aderenza al senso metafisico dei supposti e della matrice prima del pensiero bergsoniano; il metodo interpretativo dell'Autore si ancora ostinatamente ad uno scontato punto di partenza appellantesi alla gnoseologia, nonostante qualche incertezza e qualche rapsodica (e perciò deplorabile) concessione. Il canone storiografico di Mons. Olgiati del primato della metafisica in un sistema (che proprio nello studio del Bergson acquistò per la prima volta fecondità e valore di conquista) avrebbe ben altrimenti e più seriamente orientato l'indagine: dall'analisi del concetto di realtà del filosofo francese si sarebbe potuto infatti attuare una naturale e non artificiosa sutura fra la problematica nella sua totalità, donando inoltre ad essa il suo senso ultimo e strutturale. Da ciò discende inoltre una deleteria conseguenza precludente l'intelligenza storica del Bergson: invano si cerca nelle pagine della non breve opera dello Jurevics un sia pur sommario e incoattivo spunto di analisi del rapporto e dell'inserzione del filosofo francese nell'istanza idealistica. Non che manchi, è vero, il raffronto, ed anzi la qualifica di idealismo è spesso condotta alla ribalta, ma si tratta di giochi estrinseci e di verbalistici trastulli: l'idealismo è inteso nell'accezione più retorica e volgare, buona per il palato facile dei manualisti ma altamente indegna dello storico della filosofia. Questa mancanza di rapporto all'istanza idealistica conduce al grossolano inconveniente di non misurare la *contemporaneità del Bergson*, di non vederlo, cioè, alla luce del processo storico della filosofia moderna nella sua ultima fase dissolutiva e risolutiva.

Mi sembra che in tal caso, anche prescindendo dall'esame particolareggiato e minuto, non vi deve essere ombra d'esitazione nel giudicare come un vero fallimento l'opera in esame. La storia della filosofia ha ben altro compito e ben altri metodi.

MICHELE SCHIAVONE

MARTIN HEIDEGGER, *Dell'essenza della verità*, un vol. di pagg. 61, (traduzione a cura di A. CARLINI), Torino, Bocca, 1952.

Il presente volumetto è la prima traduzione italiana dello scritto heideggeriano *Vom Wesen der Wahrheit*, la cui prima edizione in lingua originale risale al 1943.

L'opera appartiene agli ultimi sviluppi del pensiero del filosofo tedesco, caratterizzati dalla eliminazione « ... dell'esigenza esistenzialistica di *Essere e tempo...* » e dall'esclusivo affermarsi dell'esigenza « ... ontologico-oggettivistica... » (ABBAGNANO,